

VII LEGISLATURA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. **464**

16 giugno 2004 – ore 10,00

Presidenza del Vicepresidente **LIDO RIBA**

Nel giorno 16 giugno 2004 alle ore 10,00 in Torino – nel Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15 – sotto la Presidenza dei Vicepresidenti LIDO RIBA e PIETRO FRANCESCO TOSELLI, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari ENNIO GALASSO e GIUSEPPE POZZO, si è adunato il Consiglio regionale come dall'avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri:

ALBANO N. - ANGELERI A. - BOLLA E. - BOTTA F. - BOTTA M. - BRIGANDI' M. - BURZI A. BUSSOLA C. - CANTORE D. - CARACCILOLO G. - CARAMELLA L. - CASONI W. - CATTANEO V. - CHIEZZI G. - CONTU M. - COSTA E. - COTTO M. - D'AMBROSIO A. - DEORSOLA S. - D'ONOFRIO P. - DUTTO C. - GALASSO E. - GALLARINI P. - GIORDANO C. - GODIO G. - LEO G. - MANICA G. - MANOLINO G. - MARCENARO P. - MARENGO P. - MELLANO B. - MERCURIO D. - MORICONI E. - MULIERE R. - PALMA C. - PEDRALE L. - PLACIDO R. - POZZO G. - RIBA L. - RIGGIO A. - RONZANI G. - ROSSI G. - ROSSI O. - SAITTA A. - SCANDEREBECH D. - SUINO M. - TAPPARO G. - TARICCO G. - TOSELLI P. - VALVO C.

Sono in congedo i Consiglieri:

CAVALLERA U. - COSTA R. - COTA R. - FERRERO C. - GHIGO E. - RACCHELLI E. - VAGLIO R.

Non sono presenti i Consiglieri:

DI BENEDETTO A. - PAPANDREA R. - PICHETTO FRATIN G.

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni:

FARASSINO G. - LARATORE G.

(o m i s s i s)

DCR 372 - 18668

Partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino.

(Proposta di deliberazione n. 480).

Punto 3) Partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino.

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione mediante procedimento elettronico: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

visto l'Accordo di programma quadro in materia di beni culturali del Piemonte, sottoscritto d'intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Regione Piemonte in data 18 maggio 2001, che prevede quale progetto qualificante il recupero e la valorizzazione del Museo Egizio di Torino e delle sue sedi;

visto il decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 (Disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali, a norma dell'articolo 10 del D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni);

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 557 – 11487 del 22 settembre del 1999 (Criteri generali per la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di socio, alla costituzione di enti culturali e per l'adesione di strutture già esistenti) e preso atto che la costituenda fondazione rientra nella tipologia dell'area di intervento di cui al punto 1, lettera A, dei citati criteri ed ottempera tutte le condizioni previste al punto 2 dei criteri stessi;

preso atto che è stato costituito un Comitato per il nuovo Museo delle Antichità Egizie di Torino e che tale Comitato si avvale del supporto tecnico amministrativo di una Commissione, la quale ha valutato positivamente i risultati degli studi di fattibilità realizzati ed ha altresì elaborato lo schema di statuto della costituenda fondazione, denominata "Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 53 – 11961 dell'8 marzo 2004 "Partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino. Proposta al Consiglio regionale" e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

sentito il parere favorevole della VI Commissione, espresso in data 26 maggio 2004

d e l i b e r a

- di approvare la partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, sulla base dello schema di statuto allegato alla presente deliberazione (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, a provvedere alla costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione con un fondo in denaro di euro 150.000 ed a concorrere alla costituzione di un fondo di dotazione disponibile di almeno euro 3.000.000, con una quota di euro 600.000 da erogare in due annualità di euro 300.000 ciascuna, per garantire il concorso nella copertura delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione per almeno un quinquennio a partire dalla sua costituzione, dando atto che la copertura è assicurata nell'ambito degli stanziamenti di cui alla legge regionale 14 maggio

2004 n. 10 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006);

- di autorizzare la Giunta regionale ad assumere i provvedimenti necessari per l'avvio della Fondazione per gli anni 2004-2006.

STATUTO
della
“FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE DI TORINO”

Articolo 1

Costituzione, sede e Fondatori.

1. E’ costituita la “Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino”, di seguito denominata “Fondazione”, con sede in Torino, Via Accademia delle Scienze n. 6.

La Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali”, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, recante “Disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni” e del presente Statuto.

2. La Fondazione ha la durata di trenta anni.

3. Sono Fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, nonché la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. Possono partecipare alla Fondazione altri soggetti, pubblici e privati, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal decreto ministeriale sopra citato.

4. Con apposito atto convenzionale vengono stabilite le modalità di conferimento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, dell’uso del Museo delle Antichità Egizie di Torino di seguito denominato “Museo”, comprese le relative dotazioni e collezioni e, da parte degli altri Fondatori, delle adeguate risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di dotazione e alla definizione delle modalità con cui gli stessi si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività della Fondazione, nonché a garantire la copertura delle spese necessarie per la ristrutturazione funzionale della sede, individuando, ove necessario, nuovi edifici idonei allo svolgimento delle attività ed a sostenere gli oneri derivanti dal nuovo allestimento del Museo. L’atto convenzionale stabilisce le modalità con le quali i Fondatori provvedono al ripiano delle eventuali perdite. La determinazione degli impegni finanziari relativi ai primi cinque anni di attività è definita in sede di atto costitutivo.

5. La Fondazione concorda con il Ministero per i beni e le attività culturali le modalità per la prioritaria utilizzazione del personale, ritenuto necessario, in servizio presso il Museo, con l’assenso degli interessati, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Articolo 2

Finalità e attività.

1. La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491.

2. La Fondazione persegue le finalità della valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle attività museali.

3. Nell’ambito delle sue finalità, la Fondazione persegue, in particolare:

a) l’acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un’adeguata conservazione del Museo e dei beni culturali conferiti;

b) l’integrazione delle attività di gestione e valorizzazione del Museo e dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;

c) la migliore fruizione da parte del pubblico del Museo, delle attività museali e dei beni culturali acquisiti, garantendone, nel contempo, l'adeguata conservazione;

d) l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali ed organi competenti per il turismo ed, in particolare, con la Regione Piemonte.

4. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, quali:

a) la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l'acquisto di beni o servizi, l'assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l'accensione di mutui o finanziamenti;

b) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 3

Patrimonio e fondo di dotazione.

1. Il patrimonio della Fondazione, quale anche risultante dall'atto costitutivo, è costituito da:

a) i diritti d'uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal Ministero;

b) gli apporti di qualunque natura ed a qualsiasi titolo effettuati dagli altri Fondatori in sede di atto costitutivo;

c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso;

d) i beni mobili ed immobili di cui la Fondazione è proprietaria.

2. Il patrimonio, nonché le rendite che ne derivino, sono totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.

3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'art. 2343 del codice civile.

4. La Fondazione può ricevere contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte dei Fondatori e di terzi. Queste risorse finanziarie, se non vengono espressamente destinate a patrimonio, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 4

Organi e loro durata.

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Collegio dei Fondatori;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Comitato scientifico;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi della Fondazione diversi dal Collegio dei Fondatori durano in carica quattro anni. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, se nominati prima del termine quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza.

Articolo 5

Collegio dei Fondatori.

1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne è componente.
2. Il Collegio delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su:
 - a) nomina del Presidente della Fondazione;
 - b) nomina del Consiglio di amministrazione;
 - c) nomina del Collegio dei revisori dei conti;
 - d) modificazioni dello statuto;
 - e) ammissione di nuovi Fondatori;
 - f) adozione del documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
 - g) esercizio dell'azione di responsabilità, comportante la revoca immediata dalla carica, nei confronti del Presidente, del Direttore e del Collegio dei revisori.
3. Il Collegio dei Fondatori determina, inoltre, su proposta del Presidente, l'indennità di carica per i membri del Consiglio di amministrazione.
4. I progetti di bilancio preventivo e di bilancio d'esercizio, prima della loro sottoposizione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione a' sensi dell'art. 9, comma secondo lettere a) et b), saranno inviati a tutti i Fondatori.
5. Il Presidente trasmette ai Fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Articolo 6

Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.
3. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.
4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume le funzioni di questi il componente il Consiglio di amministrazione più anziano d'età.

Articolo 7

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto da nove membri, di cui:
 - a) - due designati dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra cui il Presidente;
 - b) - il Direttore regionale per i beni culturali del Piemonte;
 - c) - uno designato dal Presidente della Regione Piemonte;
 - d) - uno designato dal Presidente della Provincia di Torino;
 - e) - uno designato dal Sindaco di Torino;
 - f) - tre designati congiuntamente dagli altri Fondatori.
2. I Consiglieri possono essere sostituiti durante l'espletamento del loro mandato dai Fondatori che li hanno designati.

3. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.
4. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre all'indennità di carica prevista dall'articolo 5, comma 3, il rimborso delle spese occasionate dalla carica stessa.

Articolo 8

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti.
2. Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Collegio dei revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 9

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Sono riservate al Consiglio di amministrazione le deliberazioni in materia di programmazione annuale delle attività della Fondazione.
2. Il Consiglio delibera, in particolare, su:
 - a) approvazione del bilancio preventivo annuale;
 - b) approvazione del bilancio d'esercizio;
 - c) approvazione e modifica di regolamenti interni;
 - d) nomina e revoca del Direttore a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, sentito il parere del Comitato scientifico, determinando il relativo compenso e la durata del suo incarico;
 - e) nomina e revoca dei componenti il Comitato scientifico, definendone l'eventuale indennità ed il rimborso spese.
3. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 2, lettere a) e b), sono assunte con il voto favorevole del Presidente.

Articolo 10

Direttore

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, sentito il Comitato scientifico, e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione di musei o di importanti analoghe istituzioni culturali. La deliberazione di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti richiesti.
2. Il Direttore esercita, nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, le funzioni di amministrazione e svolge i compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi ed ai programmi di attività della Fondazione.
3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.

Articolo 11

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è presieduto da uno studioso di chiara fama in egittologia, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Direttore generale per i beni archeologici del Ministero. Esso è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte e dotate di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza, in particolare, nei settori di attività della Fondazione.
2. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti.
3. Il Comitato scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività scientifiche e culturali della Fondazione.
4. Il Comitato scientifico segnala al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Consiglio di amministrazione le attività della Fondazione non coerenti con le disposizioni del decreto legislativo n. 490 del 1999 e con il conseguimento delle finalità statutarie. Il Ministro, nei casi più gravi, può disporre la revoca del conferimento in uso dei beni culturali conferiti.

Articolo 12

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi, nominati dal Collegio dei Fondatori, di cui:
 - a) due membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali;
 - b) un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
 - c) un membro designato congiuntamente dalla Regione Piemonte e dagli Enti pubblici territoriali fondatori;
 - d) un membro designato congiuntamente dagli altri Fondatori.
2. Il Collegio dei revisori verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.
3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Ministero per i beni e le attività culturali, e ne dà comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della fondazione.

Articolo 13

Esercizio e bilancio

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile, il Direttore redige il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, illustrante, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati. Nella redazione di tali documenti il Direttore si attiene alle

regole di ordinata contabilità, ai principi contabili nazionali ed internazionali, nonché a quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

3. Entro il 31 ottobre il Direttore redige il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo.

Articolo 14

Vigilanza, scioglimento e liquidazione della Fondazione

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita la vigilanza sulla Fondazione ed, in particolare, i poteri di cui agli articoli 13 e 14 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491.

2. In caso di estinzione della Fondazione, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero per i beni e le attività culturali ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti allo stesso Ministero o ad altro Ente individuato dal Consiglio di amministrazione, che persegue finalità analoghe a quelle della fondazione estinta.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.

Visto per inserzione e deposito
Torino, li

(o m i s s i s)

IL VICE PRESIDENTE
(Lido RIBA)

IL VICE PRESIDENTE
(Pietro Francesco TOSELLI)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Ennio GALASSO)
(Giuseppe POZZO)

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
(Ornella GALLIERO)

GF/OG/mi